

Relazione di Eurojust sulla tratta di esseri umani

Data:	16.02.2021
URL	

L'avvio di indagini e azioni penali sui casi transfrontalieri concernenti la tratta di esseri umani è un compito arduo e complesso. Tali casi rivelano il ruolo preminente dei gruppi della criminalità organizzata. Eventuali lacune nell'ambito della cooperazione giudiziaria si ripercuotono negativamente sulle vittime di questa tratta. Nell'ottobre 2020, nella sua relazione sullo stato di avanzamento della tratta di esseri umani, la Commissione europea ha osservato che le autorità giudiziarie degli Stati membri avevano espresso serie preoccupazioni sulle **difficoltà riscontrate nella cooperazione giudiziaria**. La relazione è stata preparata dall'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) nell'intento di fornire una risposta a queste preoccupazioni. Essa illustra le **soluzioni** messe a punto dall'Agenzia durante l'assistenza di casi complessi concernenti la tratta di esseri umani che richiedono il coordinamento giudiziario e mira a favorire una prossima strategia dell'UE basata sulla denuncia di casi concernenti la tratta. Il documento rivela la disponibilità di Eurojust a svolgere un ruolo centrale nella strategia futura, apportando un sostanziale valore aggiunto alla dimensione operativa della lotta alla tratta di esseri umani, e si prefigge il fine ultimo di contribuire a consegnare alla giustizia i trafficanti di esseri umani, proteggendo nel contempo le vittime.

La relazione è suddivisa in due parti principali: la prima riguardante il coordinamento delle indagini e la seconda i diritti delle vittime, e si basa sull'esperienza pratica acquisita grazie al sostegno di Eurojust alle indagini sulla tratta di esseri umani condotte tra il 2017 e il 2020. In totale sono stati selezionati 91 casi a fini di analisi da parte del team anti-tratta di Eurojust, 31 dei quali sono illustrati nella relazione in questione. Ogni caso evidenzia i diversi problemi giuridici e pratici affrontati e fornisce esempi di buone prassi, seguiti da raccomandazioni mirate. In totale, vengono formulate **18 raccomandazioni**, che integrano quelle fornite nelle precedenti relazioni di Eurojust sulla tratta di esseri umani e si rivolgono principalmente a procuratori, giudici e autorità di contrasto.

1. Occorrerebbero una **cooperazione e un coordinamento tempestivi** tra tutti i paesi e i soggetti coinvolti, nel quadro dell'obbligo di rispettare i diritti di tutte le vittime della tratta di esseri umani.
2. Prima di sottoporre a Eurojust un caso di tratta di esseri umani, le informazioni dovrebbero essere **scambiate a livello di polizia** e i dati dovrebbero essere confrontati con le banche dati dell'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (**Europol**). Ciò aiuta a individuare collegamenti con altri paesi e ad avviare in essi i procedimenti penali, oltre a identificare i soggetti sospettati, le vittime e il luogo in cui si trovano, prima di affrontare le questioni di cooperazione giudiziaria.
3. Ogniqualvolta le autorità nazionali condividano informazioni pertinenti con Europol, il sostegno di quest'ultima Agenzia dovrebbe procedere di pari passo con il **coinvolgimento di Eurojust**; in alcuni casi, Eurojust può persino facilitare il primo scambio con Europol, a seconda del sistema nazionale di applicazione della legge coinvolto. Non appena Europol riceve informazioni su un caso di tratta di esseri umani, Eurojust può contribuire ad avviare un procedimento giudiziario che, sotto il profilo giuridico, rappresenta il migliore contesto in cui attivare anche le procedure di protezione delle vittime.
4. Le indagini transfrontaliere sulla tratta di esseri umani dovrebbero essere sottoposte all'attenzione di Eurojust per verificare l'eventuale svolgimento di **procedimenti penali paralleli** in altri paesi UE ed

extra UE. Eurojust può offrire assistenza nel **coordinamento** di tali procedimenti o sostenere l'**avvio** degli stessi.

5. In seguito all'individuazione di un gruppo criminale attivo, **tutti i paesi coinvolti dovrebbero reagire e impegnarsi** a contribuire attivamente alla raccolta di prove, nonché allo smantellamento del gruppo, preferibilmente conducendo indagini in ciascuna giurisdizione al fine di rilevare i crimini commessi in ogni paese. Se la cooperazione si limita all'emissione di ordini europei d'indagine (OEI) si rischia di perdere le tracce degli autori dei reati e questi ultimi potrebbero sfuggire alla giustizia.
6. L'idoneità delle squadre investigative comuni (SIC) in casi complessi di tratta di esseri umani, che richiedono uno stretto coordinamento o lo svolgimento di indagini difficili e impegnative con collegamenti a uno o più paesi, dovrebbe sempre costituire oggetto di discussione. Il ricorso a **SIC nei casi di tratta di esseri umani** consente una collaborazione stretta e dinamica, la definizione di obiettivi investigativi comuni, nonché una certa flessibilità e rapidità nell'adeguare le misure investigative qualora le circostanze di un caso subiscano variazioni. Il sostegno di Eurojust previsto per le SIC è rivolto a tutti gli operatori.
7. La comunicazione proattiva diretta all'interno delle SIC dovrebbe essere stabilita fin dall'inizio. Una delle migliori prassi consiste nella designazione di **punti di contatto per la comunicazione tra i membri di tali SIC**.
8. Qualora si preveda che le prove raccolte in un paese attraverso una SIC saranno utilizzate in un altro paese, si raccomanda di discutere della **loro ammissibilità** in seno a Eurojust durante una riunione di coordinamento. È estremamente utile includere **allegati** agli accordi delle SIC contenenti disposizioni giuridiche per la raccolta di prove.
9. I casi di tratta di esseri umani riguardanti indagini difficili e impegnative, numerose vittime e gruppi criminali di notevole entità potrebbero richiedere l'assistenza del **dipartimento Operazioni di Eurojust** per l'analisi delle informazioni e delle prove raccolte allo scopo di individuare possibili elementi comuni e/o contraddittori all'interno delle indagini.
10. Tutte le parti di una SIC dovrebbero discutere sin dal principio **le circostanze in cui essa cesserà di operare**, conformemente alle disposizioni giuridiche nazionali.
11. **Le indagini finanziarie** dovrebbero essere avviate in vista della confisca.
12. I casi di tratta di esseri umani collegati a **paesi terzi** potrebbero essere deferiti a Eurojust a fini di assistenza.
13. Nell'eventualità di **conflitti di giurisdizione**, Eurojust è in grado di assistere le autorità nazionali utilizzando le sue specifiche osservazioni e raccomandazioni congiunte per il trasferimento del procedimento.
14. Nel determinare la giurisdizione per l'esercizio dell'azione penale occorrerebbe attribuire particolare importanza **agli interessi e alla protezione delle vittime**.
15. Nei casi di tratta di esseri umani sarebbe necessario un maggiore ricorso ai **centri di coordinamento di Eurojust** per beneficiare del coordinamento delle azioni congiunte in diversi paesi (arresti, sequestri e perquisizioni).
16. Le autorità giudiziarie e di contrasto dovrebbero sempre discutere in anticipo degli interessi e della tutela delle **vittime della tratta di esseri umani durante e dopo le giornate di azione congiunta**,

intraprendendo altresì azioni volte a garantire tali due aspetti. Eurojust è in grado di fornire il proprio aiuto nell'organizzazione di tali giornate e nel coordinamento in tempo reale.

17. Per **individuare meglio le vittime**, Europol ed Eurojust dovrebbero essere coinvolte in una fase iniziale delle indagini. I siti web per adulti dovrebbero essere attivamente monitorati e le informazioni sui flussi di denaro dovrebbero essere richieste per identificare i nomi e i luoghi delle potenziali vittime. Inoltre si dovrebbero ottenere i dati del codice di prenotazione (PNR) sui sospettati e sulle summenzionate vittime. Una **maggiore attenzione nei confronti delle vittime** favorisce un'azione penale più efficace in relazione ai casi di tratta di esseri umani.
18. Tutte le parti delle SIC dovrebbero discutere la possibilità di **distaccare agenti specializzati** per interrogare le potenziali vittime della tratta e prendere in considerazione le peculiarità delle vittime minorenni. Qualora la SIC non sia stata istituita è possibile emettere OEI conformemente all'articolo 9, paragrafi 4 e 5, della direttiva 2014/41/UE relativa all'ordine europeo di indagine penale.